CORSO DI LAUREA AD ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN "INTERPRETE DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE"

(CLASSE L-12 delle Lauree in "Mediazione Linguistica" - D.M. 270/2004)

Art. 1 – Finalità

1. Il Corso di Laurea ad orientamento professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile" – CLASSE L-12 delle lauree in "MEDIAZIONE LINGUISTICA" afferisce al Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali.
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo e con il Regolamento del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea (CdL) ad orientamento professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile".

2. Il CdL ad orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile" è retto da un Consiglio di CdL nella composizione prevista dall'art. 22, comma 3, dello Statuto e con le funzioni e le competenze previste dall'art. 14, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo.
modalità telematica.

3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e il funzionamento del CdS ad
Orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile", secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 2-3, del Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare riferimento a:

- il piano didattico del CdS **(riportato nell'Allegato 1)**, articolato nelle attività formative previste con il numero di CFU assegnati a ciascuna di esse, in armonia con la normativa ministeriale e conformemente all'art. 19, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo;
- i **requisiti e le conoscenze richieste per l'accesso** e le relative modalità di assolvimento di eventuali entro il primo anno di corso;
- le caratteristiche e le modalità di svolgimento della **prova finale**;
- i criteri per il **riconoscimento dei CFU** degli studenti in ingresso tramite passaggi e trasferimenti.

Art. 2 – Aspetti generali

1. Il CdL ad Orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile" prevede l'acquisizione da parte dello studente di almeno 180 CFU, comprensivi della prova finale di laurea, nel corso di un triennio di studi.

Gli studenti che provengono da altri Corsi di Studio o di Laurea, o sono in possesso di Laurea o Diploma di Laurea, possono chiedere un'abbreviazione della carriera, sulla base del numero di insegnamenti convalidati, fermo restando l'obbligo del conseguimento di almeno 180 CFU.

2. Il CdL ad Orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile" si articola in un curriculum unico **(Allegato 1)**.

3. Il CdL ad Orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile", ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo e in conformità con lo specifico regolamento di Ateneo di cui al comma 1 dello stesso articolo, prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati a tempo parziale. Le attività formative sono distribuite in un arco temporale pari al doppio di quello ordinariamente previsto.

4. Le lezioni dei corsi, dei moduli e le attività didattiche seminariali sono tenute da docenti o ricercatori strutturati e docenti a contratto. Interventi didattici al di fuori dell'attività ufficialmente programmata possono essere occasionalmente tenuti da persone esterne, purché ciò avvenga in presenza e sotto la diretta responsabilità del docente titolare del corso.

Art. 3 – Ammissione

1. Il CdL prevede una procedura di ammissione che segue le indicazioni contenute nel bando pubblicato annualmente sul sito del Corso.
Il bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Studio contiene le disposizioni relative alle prove di ingresso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.

2. Per concorrere alla procedura di ammissione al CdL ad Orientamento Professionale in "Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile" occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti dai competenti organi dell'Università.

3. È richiesto il possesso delle conoscenze di base acquisite di norma nei Licei e negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento a: competenze linguistiche (capacità di comprendere e interpretare testi in lingua italiana e di esprimersi in modo sufficientemente corretto in lingua italiana), capacità logiche e argomentative, una adeguata cultura generale.

4. Il Corso di Laurea prevede una programmazione locale degli accessi, in conformità alla sua natura di corso di laurea a orientamento professionale. I criteri per l'accesso saranno fissati nei relativi bandi emessi per ogni anno di Corso.

Art. 4 – Organizzazione didattica

1. La tipologia delle attività, i settori scientifico-disciplinari e il numero di CFU ad esse assegnato sono indicati nel piano di studio.

2. Ai fini didattici l'anno accademico è diviso in due periodi, a loro volta articolati in due moduli di pari estensione.

3. Il Consiglio di Corso, in sede di programmazione didattica, ripartisce equamente il carico didattico di ogni singolo anno di corso fra i due periodi, con particolare riferimento agli insegnamenti obbligatori.

4. Il Consiglio di Corso, avvalendosi anche del Gruppo di Riesame (GdR) e del Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (RAQ) nominati al suo interno e in collaborazione con il Presidio della Qualità dell'Ateneo, mette in atto, per la parte ad esso spettante, le procedure necessarie per il monitoraggio della qualità della didattica, per il controllo del rispetto degli orari di lezione e di ricevimento dei singoli docenti e per la libera fruizione delle strutture didattiche e di studio da parte degli studenti.

5. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, e ferma restando l'acquisizione di 180 CFU nel triennio, lo studente può presentare un piano di studio individuale, purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso.
Tale piano di studio deve essere approvato dal competente Consiglio di Corso.

6. L'articolazione degli insegnamenti in termini di rapporto CFU/ore è fissata secondo le seguenti equivalenze:

1 CFU = 5 ore lezione frontale;
1 CFU = 25 ore di tirocinio

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle prove di verifica delle attività formative

1. Il riconoscimento dei CFU segue alla verifica di profitto che ha luogo dopo lo svolgimento delle attività formative richieste. Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si svolgono individualmente e per singoli insegnamenti.

2. La valutazione dei tirocini è effettuata dal Tutor aziendale, approvata dal Tutor universitario e trasmessa alla segreteria studenti per la registrazione dei corrispondenti CFU.

3. Gli esami di profitto possono essere scritti e/o orali. In caso di prova scritta, lo studente ha il diritto di prendere visione del proprio elaborato. Per ciascun insegnamento del corso, si tengono almeno sette appelli d'esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico.

4. Il Corso di Laurea può prevedere insegnamenti integrati. La prova finale di tali insegnamenti è superata se si raggiunge la sufficienza in entrambi i moduli; la valutazione finale è determinata dalla media dei voti riportati in entrambi i moduli che compongono l'integrato.

5. La valutazione (voto in trentesimi) e la verbalizzazione dell'esame nel sistema Esse3 sono effettuati dal docente titolare dell'insegnamento.

6. Il percorso formativo prevede l'acquisizione rispettivamente di 21 CFU al secondo anno e di 29 CFU al terzo anno per tirocini.

Art. 6 – Composizione e funzionamento delle commissioni d'esame

1. Le Commissioni per gli esami di profitto sono costituite ai sensi del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il voto è espresso in trentesimi. L'esame si intende superato se lo studente ottiene una votazione pari o superiore a diciotto trentesimi. La commissione all'unanimità può concedere la lode.

Art. 7 – Caratteristiche e modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale è volta a dimostrare l'acquisizione da parte dello studente di un'autonoma capacità critica e argomentativa e di una familiarità con gli strumenti di ricerca e il lessico specialistico nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari rappresentati nel CdL o di altri settori coerenti con il percorso.

Essa consisterà nella produzione e discussione, sotto la guida di un docente, di un elaborato che approfondisca un tema disciplinare specifico fra quelli essenziali affrontati all'interno del percorso formativo, anche, eventualmente, alla luce dell'esperienza di tirocinio affrontata nel percorso curriculare.

In sede di discussione è prevista una prova pratica di traduzione ITA-LIS e LIS-ITA, che può verificare anche le competenze acquisite nella Lingua dei segni italiana tattile. Il carico di lavoro comportato dal superamento della prova finale equivale a 4 CFU.

2. In base a quanto previsto dall'art. 39, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione per la prova finale, nominata dal Direttore del Dipartimento, è composta da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo e che può comprendere anche cultori della materia, questi ultimi definiti ai sensi dell'art. 38, comma 11, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Presidente è individuato di preferenza nel Direttore di Dipartimento se presente, oppure nel professore con la maggiore anzianità di ruolo nella prima o eventualmente nella seconda fascia. In casi particolari e adeguatamente motivati, il Consiglio di CdL può attribuire i compiti di correlatore e di componente della commissione giudicatrice a esperti esterni.

3. Entro la scadenza designata, i laureandi e le laureande sono tenuti/e a caricare su ESSE3 una copia della prova finale.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi. L'eventuale lode è attribuita all'unanimità.

5. Nella valutazione della prova finale, la Commissione tiene conto dell'andamento della discussione e può aggiungere sino a un massimo di cinque punti al punteggio calcolato in base alla media conseguita dal candidato negli esami di profitto.
Un ulteriore punto potrà essere assegnato all'unanimità dalla Commissione nel caso in cui ravvisi nell'elaborato un carattere di eccezionalità.

Vengono riconosciuti ulteriori punti aggiuntivi nei seguenti casi:
a) 1 punto agli studenti che, in qualità di Rappresentanti degli Studenti del Dipartimento DUSIC, abbiano garantito la propria presenza, autocertificata e verificata da PCdL e MQD, ad almeno il 70% delle sedute dei seguenti Organi e Organismi di Ateneo:
- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione
- Nucleo di Valutazione
- Consiglio degli Studenti
- Presidio di Qualità dell'Ateneo
- Comitato Unico di Garanzia
- Comitato per lo Sport Universitario
- Consiglio di Dipartimento
- Commissione Paritetica Docenti Studenti
- Presidio della Qualità Dipartimentale
- Consiglio di Corso di Studio
- Gruppo del Riesame

b) 1 punto agli studenti che hanno svolto un periodo di mobilità all'estero (Erasmus per studio o tirocinio, Overworld per studio o tirocinio)

Art. 8 – Ammissione agli anni successivi

1. Per l'ammissione agli anni successivi al primo non sono previsti vincoli.

Art. 9. - Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti

1. Per gli studenti che provengono da altri Corsi di Studio o da altri Corsi di Laurea, o in possesso di Laurea o di Diploma di Laurea che desiderano iscriversi al Il Corso di Laurea ad

Orientamento Professionale in “Interprete di Lingua dei Segni Italiana e di Lingua dei Segni Italiana Tattile” e che richiedono la convalida di insegnamenti già sostenuti, il Consiglio di CdL stabilisce per ogni singolo caso quali tra gli insegnamenti o altre attività formative possono essere convalidati e il numero dei CFU che possono essere ritenuti acquisiti, indicando, sulla base di questi ultimi, l'anno al quale lo studente è ammesso e l'eventuale progressione degli studi.

2. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il Consiglio di Corso, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente.
Qualunque sia il numero dei CFU convalidati, lo studente si immatricolerà al primo anno.

3. Il Consiglio di Corso, dandone adeguata motivazione, può riconoscere come CFU, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, la pratica sportiva, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso.

Art. 10 - Orientamento e Tutorato

1. Il Consiglio di Corso organizza il servizio di orientamento in ingresso e in itinere per gli studenti, in collaborazione con il Dipartimento e con il Servizio Orientamento ai Corsi di Ateneo, avvalendosi in particolare dei Tutor docenti disponibili per gli studenti e dei Tutor studenti di Dipartimento e di CdL.

2. Il Consiglio di Corso nomina al suo interno i docenti responsabili dell’assistenza agli studenti per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage) e, in collaborazione con il Dipartimento, i docenti referenti per l’assistenza agli studenti per la mobilità internazionale, come disciplinata dall’art. 37 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Per l’orientamento post-laurea e il job placement, il Consiglio di Corso si avvale dei servizi erogati dalle competenti Unità Organizzative dell'Ateneo.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 – Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio di CdL o il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, provvede alla pubblicazione del presente Regolamento e al suo eventuale aggiornamento.

Approvato dal CdD in data 14.04.2026